

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
BANCO DELLE OPERE DI CARITA' – LUCANIA OCCIDENTALE

CODICE FISCALE 96093530762 COSTITUITA IL 04 MAGGIO 2020,

Il giorno 30 del mese di Aprile anno 2026, in seconda convocazione, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 a seguito di quanto richiesto con protocollo REGISTRO UFFICIALE U. 0081970.15-04-2026.30BG.h.13.49 dall'Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli Enti ed Organismi partecipati RUNTS.

Alle ore 17:30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione **Ada LOSPINOSO SEVERINI** dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la Sig.ra **Emanuela LOVAGLIO**.

Il Presidente, constata che appaiono, con la presenza o in via telematica in proprio o per delega, n. 7 soci su un totale di 7 aventi diritto, e precisamente Shara ZOLLA, Donata CILLIS, Giuseppe TAMBURRO, Donato SANTAGATA, Giovanni GUARINO, Emanuela LOVAGLIO e Ada Lospinoso Severini relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo nonché le note dell'Ufficio del RUNTS di cui alla comunicazione posta all'ordine del giorno.

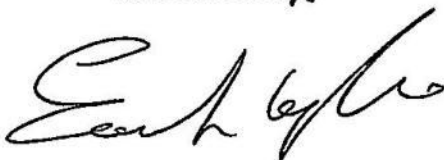
Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ETS, l'indicazione circa l'iscrizione al registro del RUNTS nella sezione ETS sotto la lettera "G". Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. (Allegato 1)

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente, inoltre, provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

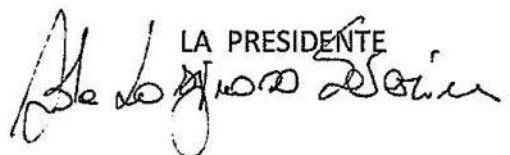
Alle ore 18:40 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

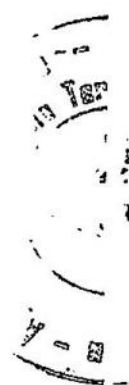
Del che è verbale.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE





STATUTO

dell'Organizzazione di Ente del Terzo Settore

Banco delle Opere di Carità – Lucania Occidentale – ETS

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi e conformemente al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “CTS” o “Codice del Terzo Settore”), l'Associazione denominata **“Banco delle Opere di Carità – Lucania Occidentale – ETS”**, in breve detta “ETS”.
2. L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.
3. L'Associazione intende iscriversi nella sezione G) “Altri enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione utilizza la denominazione e il logo “Banco delle Opere di Carità” per i fini indicati nel presente Statuto, e in particolare per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2, in forza di specifiche autorizzazioni concesse dalla Fondazione Banco delle Opere di Carità – ETS.
5. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Potenza (PZ)**, in Via **Piazzale Luigi Rizzo, 29**. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione può essere trasferita all'interno dello stesso Comune senza necessità di modifica statutaria.
6. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con le maggioranze previste all'art. 22.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, laica e senza scopo di lucro.
2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa della condivisione e dell'inclusione delle persone, in base al principio “recupera, valorizza e dona”.
3. L'Associazione è diretta ad aiutare persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo continuo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi anche attraverso il supporto ad Enti assistenziali.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, di svolgere in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui alla lettera "u" (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale), sostenendo e promuovendo le iniziative e l'attività della Fondazione Banco delle Opere di Carità – ETS. In particolare, l'Associazione provvede:

- alla cessione gratuita di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni;
- alla cessione gratuita di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;
- alla raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso aziende, centri della Grande Distribuzione, nel corso della Giornata Nazionale della Raccolta Alimentare contro la fame in Italia e della raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in occasione di altre raccolte.

I prodotti recuperati e raccolti vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad Enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano. In via residuale quanto recuperato e raccolto potrà essere ridistribuito a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno.

L'ETS si occuperà inoltre di:

- aderire e collaborare con qualunque ente pubblico o privato, anche ricevendo ed erogando contributi;
- promuovere tutte le iniziative utili per sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità competenti ai problemi del diritto al cibo, dello spreco e della povertà in particolare alimentare, dell'emarginazione;
- promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale (con esclusione dei quotidiani), cartaceo e digitale;
- svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi, compresa la raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto del disposto legislativo.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ETS prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ETS può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la cui

individuazione è operata a cura del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ETS, durante la vita della stessa, è indivisibile ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ETS;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ETS;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ETS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni);
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
 - g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS tutte le persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto. Possono aderire all'Associazione altri soggetti di diritto nel rispetto di quanto disposto in proposito dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o

complementari a quelle indicate nel precedente art. 2. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

2. L'adesione all'ETS è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 6 comma 5.
3. Nell'Associazione si distinguono:
 - Soci Ordinari;
 - Soci Onorari o Sostenitori;unitamente definiti "Soci".
4. Sono Soci Ordinari le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne facciano richiesta.
5. Sono Soci Onorari o Sostenitori le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che forniscono un sostegno economico all'Associazione o che si siano distinti per particolari meriti nella promozione delle sue attività.
6. Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa, ivi compresi il diritto di voto e i diritti di elettorato attivo e passivo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza sanciti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso al Collegio dei Proibiviri di cui all'art. 17 del presente Statuto, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei Soci, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncia alla sua prima seduta utile.
3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
4. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ETS;

- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS, deliberata con le modalità di cui ai commi successivi;
 - c) per morosità, accertata con delibera del Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto di pagamento della quota annuale.
5. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti a lui mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni. L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri di cui all'art. 17 o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Fino alla pronuncia definitiva sull'esclusione e alla cancellazione dal libro dei soci, il socio conserva tutti i diritti associativi, ivi compresi il diritto di voto e il diritto di accesso ai libri sociali.
6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS sia all'esterno per designazione o delega.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS ed alla sua attività, in condizioni di pari opportunità e uguaglianza, senza alcuna distinzione in ragione della categoria di appartenenza. In modo particolare, i soci hanno diritto:
- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'ETS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS;
 - b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) di esprimere il proprio voto su tutte le materie sottoposte all'Assemblea, comprese l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, l'approvazione del bilancio, l'elezione e la revoca degli organi sociali, e qualsiasi altra deliberazione attribuita per legge o per statuto alla competenza assembleare;
 - d) di consultare i libri sociali, con le modalità e nei tempi di cui all'art. 20 del presente Statuto.
2. I soci sono obbligati:
- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS;
 - c) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Volontari

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
2. L'Associazione può avvalersi del contributo personale, spontaneo e gratuito anche di persone che non abbiano ancora completato la procedura di ammissione o che per altri motivi non possiedano la qualifica di socio.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
5. Ogni forma di rapporto economico con l'ETS derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
6. L'ETS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
7. L'ETS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
8. È obbligatoria la tenuta del registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 9

Organi dell'ETS

1. Sono organi dell'ETS:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o quando nominato dall'Assemblea.
 - e) Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs n.117/2017 e ss.ii.mm.).
 - f) Collegio dei Probiviri (eventuale)

2. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ETS, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio dispone di un voto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. La partecipazione all'Assemblea è ammessa anche con sistemi di audio/videoconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione alla discussione e al voto.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e il bilancio preventivo;
 - b) approva il bilancio sociale, quando previsto;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
 - e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti nell'ordine di preferenza;
 - i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e sulle materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - j) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ETS stesso.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:
 - a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto;
 - c) lo scioglimento dell'ETS, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.
3. I quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente articolo si applicano sia in prima sia in ogni successiva convocazione, in ossequio ai principi di democraticità e pari opportunità di cui

all'art. 25 del D.Lgs. 117/2017 e alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota n. 6214 del 9 luglio 2020.

4. Nelle deliberazioni di cui al presente articolo, i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto, salvo che si tratti di deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
5. La partecipazione all'Assemblea straordinaria è ammessa anche con sistemi di audio/videoconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione alla discussione e al voto.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci persone fisiche ovvero indicati fra i propri soci dalle persone giuridiche associate, i quali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti in ordine di preferenza. Subentrano gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio Direttivo. A parità di voti la nomina spetta al candidato più giovane. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. La sostituzione va ratificata alla prima Assemblea utile. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente a effettuare la sostituzione, il Consiglio Direttivo rimane in carica con i consiglieri rimanenti a patto che siano presenti almeno la metà più uno del numero di consiglieri inizialmente previsti; si procederà a nuova elezione nella prima riunione utile dell'Assemblea che comunque dovrà tenersi entro quattro mesi dalla cessazione del consigliere.
5. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
6. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso il Presidente dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi stessi.
7. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

9. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS.
10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- a) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili o immobili dell'Associazione, e cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - b) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) redige e presenta all'Assemblea il Bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, il Bilancio preventivo e, nei casi previsti dalla legge, il Bilancio sociale;
 - d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - e) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
 - f) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - g) conferisce la qualifica di Socio Onorario o Sostenitore a persone fisiche, Enti ed Associazioni che hanno particolari benemeritenze o collaborazioni nei confronti dell'Associazione. I Soci Onorari o Sostenitori partecipano all'Assemblea con pieno diritto di voto, al pari dei Soci Ordinari, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - h) determina le quote sociali annue per gli associati, ove previste, e gli eventuali contributi straordinari, sottoponendole all'Assemblea per l'approvazione;
 - i) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - j) ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% dei componenti.
13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario individuato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

15. Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione, anche con sistemi di audio/videoconferenza, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il parere espresso dal Presidente.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS e stipulare contratti; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, può essere nominato dall'Assemblea un Organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni/esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
8. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti dell'Associazione viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dal Collegio dei revisori dei conti.

Art. 17

Collegio dei Proviviri

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Proviviri composto da 3 (tre) membri, anche non soci, scelti per la loro terzietà, competenza e imparzialità. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Il Collegio dei Proviviri è competente a deliberare sui ricorsi avverso il rigetto dell'istanza di ammissione di cui all'art. 6 comma 2 e sull'esclusione dei soci di cui all'art. 6 comma 5 lett. b, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
3. Il Collegio dei Proviviri adotta le proprie decisioni a maggioranza, con provvedimento motivato comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Avverso le decisioni del Collegio è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla comunicazione, che si pronuncia alla prima seduta utile.
4. In caso di mancata nomina del Collegio dei Proviviri, le relative funzioni sono svolte dall'Assemblea dei Soci nei casi richiamati dall'art. 6 c.2 e dal Consiglio Direttivo nei casi richiamati dall'art 6 c. 5 .

Art. 18

Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ETS.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ETS, ivi compreso il diritto di voto in Assemblea.

Art. 19

Comitati Tecnici e Sedi Locali

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ETS intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
2. L'Associazione può costituire Sedi Locali o Uffici nelle Province vicine in cui opera. Le sedi locali sono strutture operative finalizzate esclusivamente a garantire la capillarità dell'operato dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può individuare dei Direttori Generali Locali, attribuendo agli stessi la direzione generale della sede locale, che verrà esercitata nel rispetto delle indicazioni e delle attribuzioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
2. Ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta, anche via PEC, indirizzata al Consiglio Direttivo. L'esame deve essere reso possibile entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, presso la sede dell'ETS, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e durante gli orari indicati dall'Associazione. Il diritto può essere esercitato dal socio personalmente o, a sue spese, mediante un professionista di fiducia munito di apposita delega scritta. Il socio ha diritto di ottenere estratti a proprie spese.
3. Il Consiglio Direttivo cura la conservazione e la corretta tenuta dei libri sociali.

Art. 21

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'ETS ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo i modelli ministeriali di cui al D.M. 5 marzo 2020 n. 39 e successive modificazioni.
2. Il bilancio consuntivo è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione per gli ETS aventi entrate annuali pari o superiori ad Euro 220.000,00

(duecentoventimila/00); per gli ETS con entrate inferiori è ammessa la forma semplificata del Rendiconto per Cassa. Il bilancio sociale è redatto nei casi previsti dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. I rendiconti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
5. Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile, oppure quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
2. La delibera di scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio è approvata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.
3. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria.

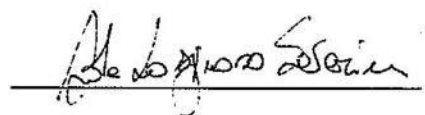
Art. 23

Norme finali

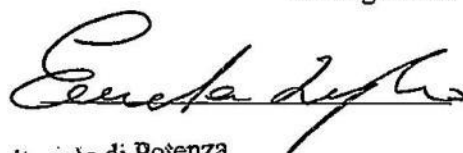
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Potenza, 30 aprile 2026

La Presidente



La Segretaria



AGF 3123

ESENTE

ESENTE

ESENTE EX ART. 82

D.Lgs 117/2017

06 MAG 2026

Agenzia delle Entrate Territoriale di Potenza

(*)